

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (2583)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

1.101

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nei casi e nelle modalità previste dalla presente legge».

1.102

MALAN, RIZZOTTI

Sopprimere il comma 2.

1.103

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere il comma 2.

Art. 2.

2.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

2.101

CALDEROLI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per minore straniero non accompagnato si intende il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide di cui sia accertata l'età inferiore agli anni diciotto che si trova nel territorio nazionale per aver formalizzato domanda di protezione internazionale privo di assistenza e di rappresentanza legale in base alle leggi dell'ordinamento italiano».

2.102

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «giurisdizione italiana,» inserire le seguenti: «per tutto il tempo in cui è».

2.103

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la parola: «privo» con le seguenti parole: «di cui sia preventivamente accertata la mancanza».

2.104

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1 sostituire le parole da «e di rappresentanza» a «italiano» con le seguenti parole: «da parte di familiari o di altri adulti per lui responsabili in base alla legge o agli usi e finchè non ne assuma effettivamente la custodia una persona per esso responsabile».

2.105

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «ordinamento italiano» aggiungere le seguenti: «successivamente all'esito negativo delle procedure per il ricongiungimento familiare nei paesi di origine o in altro paese europeo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013».

Art. 3.

3.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

3.101

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

3.102

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

3.103

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

3.104

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo in caso di specifica richiesta del minore stesso, sentita, ove possibile e se ritenuto opportuno, la famiglia o la rappresentanza diplomatica del paese di provenienza».

3.105

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo in caso di minore dall'età apparente superiore ai quattordici anni che tenga comportamento violento, ovvero formuli minacce e affermi il proposito di compiere reati».

3.106

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: «salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari».

3.107

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «non comporti un rischio» inserire le seguenti: «specifico e concreto».

3.0.100

CALDEROLI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Valutazione e determinazione del minore)

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: "Per la valutazione dell'interesse superiore del minore" sono inserite le seguenti: ", da attuarsi attraverso procedure previste in apposite linee guida adottate dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, previo parere delle competenti commissioni parlamentari"».

Art. 4.

4.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

4.2

MALAN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire la parola: «destinate», con la seguente: «riservate» ;

b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«c) dopo le parole: "nei principi di cui all'articolo 18", aggiungere le seguenti: "ed impedirne la sua dispersione";

d) dopo le parole: "Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza" sono inserite le seguenti: "il gestore della struttura assume la funzione di tutore provvisorio del minore"».

4.101

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «destinate», con la seguente: «adibite».

4.102

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.103

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) dopo le parole: "nei principi di cui all'articolo 18", aggiungere le seguenti: "ed impedirne la sua dispersione";

b-ter) dopo le parole: "Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza" sono inserite le seguenti: "il gestore della struttura assume la funzione di tutore provvisorio del minore"».

Art. 5.

5.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

5.101

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis.» sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «del colloquio previsto dal comma 1», con le seguenti: «di apposito colloquio».

5.102

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 1, dopo le parole: «o all'autorità giudiziaria», inserire le seguenti: «o a qualsivoglia soggetto istituzionale deputato alla sua tutela».

5.103

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 1, dopo le parole: «o all'autorità giudiziaria», inserire le seguenti: «deputati alla sua tutela e assistenza».

5.104

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», dopo le parole: «il personale qualificato della strutture di prima accoglienza», inserire le seguenti: «ove l'età del minore lo renda possibile».

5.4

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis.» al comma 1, sostituire le parole: «dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori» con le seguenti: «delle Asl territorialmente competenti».

5.105

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis, comma 1», sostituire le parole: «dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori» con le seguenti: «delle Asl territorialmente competenti».

5.106

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 1 sostituire le parole: «, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni» con «da un interprete».

5.107

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 1, dopo le parole: «un colloquio con il», inserire le seguenti: «presunto».

5.6

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 1, dopo le parole: «un colloquio con il minore, volto ad», inserire le seguenti: «accertare lo stato di salute psicofisica del minore per garantire la necessaria primaria assistenza e la condizione di minore età,».

5.108

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 1, dopo le parole: «un colloquio con il minore, volto ad», inserire le seguenti: «accertare lo stato di salute del minore per garantire la necessaria primaria assistenza e la effettiva o possibile condizione di minore età, ad».

5.109

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis» al comma 1, sostituire le parole: «alla sua protezione» con le seguenti: «anche ai fini dell'esperimento delle procedure per il ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 o nei paesi di origine».

5.7

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art.19-bis», comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al colloquio deve essere garantita la presenza di una unità multi disciplinare costituita presso le ASL e formata da un medico pediatra, uno psicologo dell'età evolutiva, un interprete, un mediatore culturale».

5.111

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore» con le seguenti: «Il personale qualificato di cui al comma 1, sotto la responsabilità del coordinatore responsabile del centro di prima accoglienza, ha il dovere di segnalare i casi in cui è dubbia la minore età asserita. In tali casi».

5.10

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, sostituire le parole: «o del tutore provvisorio se già nominato», con le seguenti: «se già nominato o il tutore provvisorio coincidente con il gestore del centro di prima accoglienza».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art.19-bis comma 9», sopprimere le parole: «ove nominato».

5.112

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «o del tutore provvisorio se già nominato», con le seguenti: «se già nominato o il tutore provvisorio coincidente con il gestore del centro di prima accoglienza».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 19-bis» comma 9, opprimere le parole: «ove nominato».

5.110

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis» al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore» con le seguenti: «Il personale qualificato di cui al comma 1, sotto la responsabilità del coordinatore responsabile del centro di prima accoglienza, ha il dovere di segnalare i casi in cui è dubbia la minore età asserita. In tali casi».

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis» al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «solo dopo che è stata garantita» inserire le seguenti: «, ove necessaria,».

5.113

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis» al comma 3, secondo periodo in fine, dopo le parole: «autorità diplomatico-consolari» aggiungere le seguenti: «anche al fine di esperire nel più breve tempo le procedure per accertare la presenza di un familiare, di un adulto per esso responsabile, di un tutore già designato o da designarsi o di strutture di accoglienza nello Stato di origine ai fini del rimpatrio».

5.114

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «di protezione internazionale emerga» inserire la seguente: «anche».

5.115

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis» al comma 3, al quarto periodo infine, dopo le parole: «autorità diplomaticoconsolare» aggiungere le seguenti: «e a supporto di tale decisione fornisca validi e fondati motivi».

5.116

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis» dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le iniziative di cui al comma 1 ultimo periodo, possono includere, d'intesa con il paese di provenienza, la previsione di non applicare ai cittadini del paese stesso o da esso provenienti, il terzo e il quarto periodo del presente comma».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, aggiungere al termine del terzo e del quarto periodo le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma 3-bis».

5.12

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Qualora permangano fondati dubbi in merito alla minore età dello straniero non accompagnato, l'unità multidisciplinare della Asi di cui al comma 1 del presente articolo, chiederà autorizzazione scritta al presunto minore per effettuare una idonea visita socio sanitaria e tutte le indagini mediche strumentali, non invasi ve, volte ad appurare la minore età. Il rifiuto dello straniero non accompagnato a sottoporsi alle indagini di cui al

precedente comma fa venire meno la presunzione della minore età di cui al successivo comma 8 del presente articolo».

5.117

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Qualora permangano fondati dubbi in merito alla minore età dello straniero non accompagnato, con il consenso del presunto minore verrà disposta una idonea visita socio sanitaria e tutte le indagini mediche strumentali, non invasive, volte ad appurare la minore età. Il rifiuto dello straniero non accompagnato a sottoporsi alle indagini di cui al precedente comma fa venire meno la presunzione della minore età di cui al successivo comma 8 del presente articolo».

5.16

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il provvedimento deve essere notificato al tutore legale del minore il quale ha facoltà di impugnarlo entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla notifica dello stesso nelle forme di cui all'articolo 737 e ss. c.p.c. avanti al Tribunale per i Minorenni che emetterà un provvedimento entro il termine di 30 giorni. L'impugnazione del provvedimento di attribuzione dell'età non sospende automaticamente l'efficacia dello stesso né eventuali procedimenti giudiziari pendenti in capo allo straniero salva diversa statuizione assunta, nelle more del procedimento di impugnazione, dal Tribunale adito».

5.118

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il provvedimento deve essere notificato al tutore legale del minore il quale ha facoltà di impugnarlo entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla notifica dello stesso nelle forme di cui all'articolo

737 e ss. c.p.c. avanti al Tribunale per i Minorenni che emetterà un provvedimento entro il termine di 30 giorni. L'impugnazione del provvedimento di attribuzione dell'età non sospende automaticamente l'efficacia dello stesso né eventuali procedimenti giudiziari pendenti in capo allo straniero salva diversa statuizione assunta, nelle more del procedimento di impugnazione, dal Tribunale adito».

ORDINI DEL GIORNO

G5.100

SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2583, recante Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame stabilisce norme per l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati;

ai fini dell'identificazione dei minori stranieri non accompagnati le autorità di pubblica sicurezza sono coadiuvate da mediatori culturali e, secondo norma di legge, dal tutore, o tutore provvisorio se già nominato;

in via generale l'articolo 379 del Codice civile stabilisce la gratuità dell'ufficio tutelare, ma anche la possibilità – da parte del giudice tutelare – di assegnare al tutore un'equa indennità;

considerato che:

un'insistita e diffusa assenza di compenso, sotto forma di indennità, rende spesso l'istituto tutelare un obbligo gravoso per coloro che vengono preposti e nominati a tale rilevante ufficio. Ciò naturalmente si riflette inevitabilmente sulla qualità dell'accoglienza e sulla possibilità di esercitare fruttuosamente e al meglio le misure di protezione in materia di minori stranieri non accompagnati, di cui alla presente legge;

valutato che:

non è infrequente che i sindaci si vedano costretti farsi carico in via sostitutiva dell'ufficio tutelare per arrivare a colmare ciò che – anche in relazione all'assenza di personale qualificato ed esperto in psicologia che coadiuvi le operazioni di identificazione e accoglienza – si configura come un vero e proprio vulnus nell'iter previsto del provvedimento in oggetto;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti affinché i tribunali – anche alla luce dell'importanza e della consistenza dell'impegno richiesto – possano disporre di adeguate risorse finalizzate all'assegnazione ai tutori di un'equa indennità per ottemperare al meglio e in modo conforme ai propri importanti doveri.

G5.101

SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2583, recante Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame stabilisce norme per l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati;

studi recenti dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) hanno evidenziato come in diversi Paesi dell'Unione europea, tra cui viene annoverata anche l'Italia, nelle procedure di identificazione di minori non accompagnati e di accertamento della relativa età anagrafica, tali valutazioni avvengono prevalentemente attraverso esami di tipo medico che – per natura e somministrazione – assumono carattere invasivo, seppure vengano eseguiti con la necessaria perizia e nel rispetto del minore;

considerato che:

tali prassi di frequente non tengono sufficientemente conto del precario equilibrio psico-fisico del bambino o del ragazzo, inevitabilmente affetto e condizionato da problematiche psicologiche spesso di origine traumatica, a causa del vissuto pregresso;

il personale che conduce i colloqui non è sempre formato adeguatamente sulle tecniche di intervista e ascolto dei minori non accompagnati, anche considerando che le modalità con cui vengono eseguite le indagini sullo sviluppo psico-sociale e cognitivo della persona non appaiono sempre omogenee;

valutato inoltre che:

tutto ciò inevitabilmente si riflette sulle esigenze di tutela e salvaguardia dell'integrità psico-fisica del minore, sulla qualità dell'accoglienza e sulla possibilità di ottimizzare l'impiego delle misure di protezione previste in materia;

al fine di scongiurare il rischio di aggravare ulteriormente il disagio ed evitare ulteriori traumi psicologici, nelle procedure di identificazione da parte delle autorità a ciò preposte, gli adempimenti in oggetto dovrebbero essere sempre compiuti con l'apporto professionale di uno psicologo dell'età evolutiva appositamente formato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, anche a carattere normativo, affinché nelle procedure di identificazione

e valutazione dell'età dei minori non accompagnati, anche al fine di non provocare ulteriori traumi alla persona, venga sempre garantita la presenza di psicologi dell'età evolutiva appositamente formati per tale genere di procedure.

EMENDAMENTI

Art. 6.

6.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

6.2

NACCARATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. – (*Indagini familiari*). – 1. All'articolo 19 comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 dopo le parole: "minore non accompagnato" sono inserite le seguenti: "ivi compresi i richiedenti protezione internazionale» e eliminate le parole: «richiedente protezione internazionale".

2. L'articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dal seguente: "Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stipula convenzioni, anche sulla base delle risorse disponibili sul Fondo Nazionale per le politiche migratorie, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati".

3. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia la richiesta di attivazione delle indagini familiari al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che attiva immediatamente le indagini.

7-ter. Il risultato delle indagini familiari riguardanti i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale è trasmesso immediata-

mente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Ministero dell'Interno".

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

6.101

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 2, capoverso 7-ter, sostituire le parole: «che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 19-bis», con le seguenti: «della struttura di prima accoglienza».

6.102

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 3, sostituire le parole: «possono essere svolti» con le seguenti: «sono svolti».

Art. 7.

7.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

ORDINE DEL GIORNO

G7.100

SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2583, recante Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati,

premesso che:

l'articolo 7, novellando l'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni (recante Diritto del minore ad una famiglia) propone norme per l'affidamento familiare, stabilendo che gli enti locali «promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza»;

considerato che:

in sede di relazione tecnica la verifica positiva del testo in esame è stata condizionata, fra le altre cose, dalla sostituzione della parola: «promuovono» con le parole «possono promuovere», e dall'aggiunta della clausola di invarianza da cui deriva che gli Enti locali debbano provvedere, per ciò che concerne le disposizioni suesposte, nei limiti delle risorse disponibili dei propri bilanci;

valutato che:

stante le difficoltà economico-finanziarie in cui versano gli Enti locali, ciò naturalmente non può non riflettersi fatalmente sulla qualità dell'accoglienza e sulla possibilità di esercitare fruttuosamente e al meglio le misure di affidamento familiare in materia di minori stranieri non accompagnati, di cui alla presente legge;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, anche a carattere normativo, affinché – nel primo provvedimento utile – possano essere reperiti fondi idonei per gli Enti locali da destinare all'affidamento familiare e alle finalità di cui alla presente legge.

EMENDAMENTI

Art. 8.

8.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

8.101

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole: «ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore».

8.102

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al» con la seguente: «nel».

8.103

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia» .

Art. 9.

9.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

9.101

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 2 sostituire le parole: «della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato» con le seguenti: «dell'identità del presunto minore non accompagnato, anche ai fini dell'avvio tempestivo delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo».

9.102

MALAN, RIZZOTTI

Sopprimere il comma 3.

9.103

MALAN, RIZZOTTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Presso il ministero dell'interno è istituita e aggiornata una banca dati che includa i dati di tutti i minori stranieri non accompagnati, la struttura dove essi si trovano, le specifiche problematiche eventualmente riscontrate e le spese per la loro accoglienza. Tale banca dati deve essere integrata con quella analoga riguardante i minori italiani fuori famiglia, che deve includere gli stessi dati».

Art. 10.

10.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

10.101

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, lettera b) aggiungere alla fine del periodo: «purché di età inferiore ai quattordici anni».

Art. 11.

11.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

11.2

MALAN

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione di ogni Tribunale Ordinario è istituito un elenco di Tutori in possesso di un diploma di laurea anche triennale tra le materie giuridiche, mediche o socio sanitarie. Il Tutore viene nominato dal Giudice Tutelare nelle forme e nelle forme dei procedimenti camerali di cui all'articolo 737 c.p.c., su richiesta del Gestore della struttura di prima accoglienza nella propria qualità di Tutore provvisorio oppure dei servizi socio sanitari, o dall'autorità di pubblica sicurezza o qualsivoglia soggetto istituzionalmente-deputato alla tutela del minore. La domanda di nomina dovrà essere presentata tempestivamente. Il compenso del Tutore dovrà essere liquidato dal Tribunale nel cui cir-

condario è presente il relativo albo di appartenenza e non potrà essere superiore alle tariffe applicate per il Patrocinio a Spese dello Stato. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

11.101

CALDEROLI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione di ogni Tribunale Ordinario è istituito un elenco di Tutori in possesso di un diploma di laurea anche triennale tra le materie giuridiche, mediche o socio sanitarie. Il Tutore viene nominato dal Giudice Tutelare nelle forme e nelle forme dei procedimenti camerali di cui all'articolo 737 c.p.c., su richiesta del Gestore della struttura di prima accoglienza nella propria qualità di Tutore provvisorio oppure dei servizi socio sanitari, o dall'autorità di pubblica sicurezza o qualsivoglia soggetto istituzionalmente-deputato alla tutela del minore. La domanda di nomina dovrà essere presentata tempestivamente. Il compenso del Tutore dovrà essere liquidato dal Tribunale nel cui circondario è presente il relativo albo di appartenenza e non potrà essere superiore alle tariffe applicate per il Patrocinio a Spese dello Stato. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

11.102

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «dei garanti regionali» inserire le seguenti: «e delle Province Autonome»;*

b) *dopo le parole: «tra i garanti regionali» inserire le seguenti: «e delle Province Autonome».*

11.103

FRAVEZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «per i minorenni» con le seguenti: «ordinario».

Art. 12.

12.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

12.101

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «I minori non accompagnati» inserire le seguenti: «stranieri richiedenti protezione internazionale».

Art. 13.

13.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

13.101

CALDEROLI, VOLPI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al compimento della maggiore età, allo straniero verranno disposte le misure di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai fini del rimpatrio nel paese di origine».

Art. 14.

14.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

14.101

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 4, sopprimere le parole: «anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del» e sostituite con le seguenti: «al» e dopo le parole: «percorso di studi» aggiungere le seguenti: «qualora ne ricorrano i requisiti e si trovino con valido titolo nel territorio nazionale».

Art. 15.

15.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

15.101

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», sopprimere le parole: «di persone idonee indicate dal minore, nonché».

Art. 16.

16.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

16.101

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «comma 4-quater», dopo la parola: «procedimento» aggiungere le seguenti: «senza ulteriori e nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 17.

17.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

Art. 18.

18.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

Art. 19.

19.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

19.101

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, dopo la parola: «illegittimi» aggiungere le seguenti: «presunti a titolo gratuito».

Art. 20.

20.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

20.101

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «interesse dei minori» aggiungere le seguenti: «e il ricongiungimento degli stessi nonché il rimpatrio nei paesi di origine».

20.102

CALDEROLI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma precedente, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale denominato Fondo per le politiche di cooperazione e sviluppo a favore dei minori nei Paesi di origine con una dotazione annua di 500 milioni di euro a decorrere dal 2018.».

Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 20, "2-bis, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica nei limiti di 500 milioni di euro a decorrere dal 2017"».

Al comma 3, dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «e delle disposizioni di cui all'articolo 20-bis».

20.0.100

CALDEROLI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Incremento del fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

1. Lo stanziamento di cui al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno di cui all'articolo 1, comma 181 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 100 milioni a decorrere dall'anno 2017».

Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 20-bis, quanto a 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 36 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3 milioni euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 6 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 5 milioni di euro. Per l'importo pari a 43 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

b) *al comma 3, dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «e delle disposizioni di cui all'articolo 20-bis».*

20.0.101

CALDEROLI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Incremento del fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

1. Lo stanziamento di cui al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno di cui all'articolo 1, comma 181 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni a decorrere dall'anno 2017.».

Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 20-bis, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica nei limiti di 500 milioni di euro a decorrere dal 2017.».

b) *al comma 3, dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «e delle disposizioni di cui all'articolo 20-bis».*

20.0.102

CALDEROLI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Esclusione dai vincoli di finanza pubblica per le spese sostenute dai comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati)

1. A decorrere dal 2018, le spese sostenute dai Comuni relative alle prestazioni di servizi e all'acquisto di beni necessarie all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati escluse dal finanziamento proveniente dal Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 20-bis, quanto a 57 milioni di euro a decorre dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 36 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3 milioni euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare per 6 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 5 milioni di euro. Per l'importo pari a 43 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

b) *al comma 3, dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «e delle disposizioni di cui all'articolo 20-bis».*

Art. 21.

21.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

Art. 22.

22.100

CALDEROLI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

ORDINE DEL GIORNO

G22.100

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Il Senato,

premesso che:

– l’articolo 22 del presente disegno di legge reca: «Disposizioni di adeguamento» della normativa;

– l’instabilità politica e le innumerevoli crisi dei Paesi del Mediterraneo hanno determinato negli ultimi anni un repentino quanto notevole aumento degli sbarchi di persone sulle coste del nostro Paese, con la presenza di numerosi minori non accompagnati;

– le attuali proposte della Commissione europea per rimediare all’evidente fallimento del «sistema Dublino» introducono un sistema correttivo per la ripartizione equa delle responsabilità tra Stati che, tuttavia, riproduce esattamente gli elementi fallimentari dei meccanismi temporanei di ricollocazione già in uso e prevedono a carico dei richiedenti asilo una serie di obblighi (e conseguenti sanzioni in caso di violazione) per limitare gli spostamenti all’interno dell’area degli Stati membri;

– si introducono, dunque, nuovi complicati meccanismi burocratici, mantenendo in piedi un sistema che nel tempo si è dimostrato inefficace, costoso e che produce irregolarità;

– il quadro emergente dalle proposte presentate e dagli atti approvati dalle istituzioni europee nell’ultimo anno è desolante e manifesta tutta l’incapacità dell’Unione europea a far fronte ad un numero elevato, ma certo non insostenibile – come invece si vuole spesso rappresentare in maniera drammatica – di arrivi;

– questo fallimento deriva da molteplici fattori, uno dei quali è certamente rappresentato dall’ostinazione con cui gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea continuano a voler disciplinare gli spostamenti di persone in un territorio che si vuole, al tempo stesso, privo di controlli alle frontiere interne;

– occorrerebbe prendere atto del mutamento dei contesti globali e del fatto che molte persone scappano da guerre, carestie, effetti dei cambiamenti climatici, eventi che molto spesso l’occidente – e quindi anche l’Unione europea – ha spesso creato, o quantomeno aggravato anche con la sola inerzia;

– l’Europa continua ad affrontare un fenomeno tanto delicato, quale quello migratorio, fondamentalmente con una mera previsione diretta e indiretta di quote/flussi;

– la questione migratoria non può essere rimessa alla gestione di singoli Paesi «volenterosi», ma deve riguardare tutti le parti coinvolte nell’Unione;

– è assolutamente ingiusto che alcuni Paesi dell’Unione europea, dopo aver assunto impegni chiari e precisi circa l’accoglienza e la ricollocazione dei migranti, pur non avendovi ottemperato, percepiscano e continuino a percepire stanziamenti europei, spesso impiegati per il rilancio del territorio;

– è fondamentale che il nostro Paese si faccia promotore di una posizione forte rispetto alla debolezza/superficialità dell’approccio europeo nei confronti della questione migranti, al fine di promuovere un’efficace riforma del regolamento «Dublino III», demolire il rigido e dannoso sistema quote/flussi e per far sì che i Paesi riluttanti all’accoglienza dei migranti non possano continuare a beneficiare di aiuti europei;

impegna il Governo:

a proporre una riforma del sistema di asilo europeo e dell’accoglienza, anche con riferimento a quella dei minori, tesa a superare radicalmente l’attuale impostazione – inefficace, costosa e che produce irregolarità – e del regolamento 604/2013 (Dublino III), che pure caratterizza la corrente proposta della Commissione europea, in grado di superare il meccanismo delle quote/flussi; in caso di mancato recepimento di tali proposte, a porre il veto sul progetto di bilancio 2017 dell’Unione europea.
